



N. 33.854 Rep.

N. 19.121 Racc.

ELENA BRESSAN
Notaio

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA
Associazione di promozione sociale ONLUS "Il Portico"**
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventotto ottobre duemilaventi.

28 ottobre 2020

Essendo le ore 18.38 (diciotto e trentotto).

In Dolo (VE), via Brentabassa n. 49.

Davanti a me dott.ssa Elena Bressan, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Padova, con sede in Conselve,

SI E' RIUNITA

l'assemblea dell'**Associazione di promozione sociale ONLUS "Il Portico"**, con sede in Dolo (VE), via Brentabassa n. 49, codice fiscale: 90011490274, partita I.V.A. 03602030276, iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n. 249, al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale al n. PSVE48 ed all'Anagrafe unica delle Onlus in data 1° aprile 2004, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del terzo settore".
2. varie ed eventuali.

E' PRESENTE

- GOZZO Alessandro, nato a Dolo il giorno 29 novembre 1951, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, codice fiscale: GZZ LSN 51S29 D325R, il quale interviene in qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione.

Cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale mi richiede di redigere questo verbale ai sensi di legge.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 14 del vigente statuto, il Presidente dell'Associazione GOZZO Alessandro.

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente

constatato che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dello statuto;
 - sono presenti, presso il luogo della riunione, in proprio o per delega regolarmente acquisita agli atti dell'associazione n. 18 (diciotto) associati;
 - partecipano altresì alla riunione in audio-video conferenza, in collegamento tramite utilizzo della piattaforma "google meet", in proprio o per delega regolarmente acquisita agli atti dell'associazione n. 13 (tredici) associati;
- quindi per complessivi n. 31 (trentuno) associati, il tutto su un totale di n. 390 (trecentonovanta) associati aventi diritto di voto, come risulta dal foglio presenze, regolarmente acquisito agli atti dell'associazione, sottoscritto da ciascun associato presente di persona e con indicazione delle deleghe attribuite e dei presenti a distanza;
- per il Consiglio Direttivo sono presenti in questo luogo se medesimo, Presidente, Testini Elena, Poletti Antonio Roberto e Spagnolo Giulia, Consiglieri; partecipano in audio-video conferenza, in collegamento tramite utilizzo della piattaforma "google meet", Galenda Alessandra, Perin Donatella e Terren Roberta, Consiglieri; assenti giustificati i Consiglieri Begheldo Anna, Castegnaro Davide, Grandesso Luisella, Piccolo Andrea Lorenzo;

Registrato a Padova

il 10/11/2020

al n° 38122 S. 1T

con € Esente



DICHIARA

validamente costituita l'assemblea a norma di statuto e a norma di quanto previsto dall'art. 101 comma 2 del D.Lgs 117/2017 con riferimento al termine del 31 ottobre 2020 come da ultimo prorogato in virtù dell'art 35 comma 1 del D.L. n. 18/2020 convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27, avendo accertato l'identità e la legittimazione dei presenti; in particolare il Presidente dà atto di aver accertato l'identità di chi partecipa in audio-video conferenza, in collegamento tramite utilizzo della piattaforma "google meet" a mezzo semplici domande e raffronto tra l'immagine video-collegata e l'immagine dallo stesso personalmente conosciuta.

Il Presidente dà inoltre atto che coloro che partecipano in audio-video conferenza sono nella condizione di poter seguire la discussione ed intervenire nella stessa in tempo reale, nonché, se necessario, di visionare i documenti illustrati dal Presidente dell'assemblea.

Il Presidente dà altresì atto che i locali in cui si svolge l'assemblea rispettano le norme e le buone prassi di contrasto al Covid19, consentendo comunque a ciascuno dei presenti di seguire la discussione ed intervenire alla stessa.

DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente, il quale svolge una relazione volta ad illustrare l'operazione proposta. Egli fa presente all'assemblea la necessità di adeguare il testo dello statuto alla nuova normativa sul terzo settore (D. Lgs. 117/2017 e successivi decreti attuativi) ed in particolare alle norme inderogabili della stessa facendo poi presente che vi sono anche norme derogabili con espressa previsione statutaria.

Il Presidente illustra ai presenti le modifiche proposte e da me Notaio viene data lettura all'assemblea dello statuto riformulato in conseguenza.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare in merito alla proposta di approvazione di un nuovo statuto riformulato.

DELIBERAZIONI

Chiusa la discussione, l'assemblea con il voto favorevole espresso per alzata di mano di tutti gli associati presenti e aventi diritto di voto e accreditati al momento della votazione e quindi all'unanimità

delibera:

- A -

- di approvare il nuovo testo dello statuto che trovasi allegato al presente sotto la lettera **"A"** nel suo testo riformulato e aggiornato, adeguandolo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 ed in particolare alle norme inderogabili o a quelle derogabili con espressa previsione statutaria;

- B -

- di conferire mandato al Presidente del Consiglio Direttivo per l'attuazione della presente delibera, con i più ampi poteri, affinché, da solo e senza necessità di convocare l'assemblea, possa apportare all'allegato statuto ogni non sostanziale aggiunta, modifica, precisazione o soppressione che potesse essere richiesta dalle competenti Autorità.

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI VOTAZIONE

E CHIUSURA ASSEMBLEA

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19.15 (diciannove e quindici), dopo aver dato espressamente atto che i partecipanti alla riunione in audio-video conferenza, sono stati effettivamente continuativamente nella condizione di poter seguire la discussione, intervenire nella stessa in tempo reale e poter, a semplice richiesta, visionare i documenti illustrati dal Presidente dell'Adunanza.

Si chiede l'esenzione dall'imposta di Registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D. Lgs. 117/2017 e l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del medesimo D. Lgs. 117/2017.

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico dell'Associazione.

Io Notaio ho dato lettura al Comparente di quanto allegato al presente.

Di questo atto da persona di mia fiducia scritto e da me Notaio completato a mano su un foglio per quattro facciate ho dato lettura al Comparente che lo approva.

E' sottoscritto alle ore 19.16 (diciannove e sedici).

F.to: Alessandro Gozzo, Elena Bressan (L.S.).

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Il Portico Associazione di Promozione Sociale" con sigla "Il Portico APS".
2. La sede dell'associazione è in via Brentabassa, n. 49 in Dolo (VE).
3. L'Associazione ha durata illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

(Statuto e Regolamento)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

(Efficacia dello Statuto)

Lo statuto vincola i soci dell'Associazione alla sua osservanza. Esso costituisce la regola fondamentale di condotta dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 4

(Modificazione dello Statuto)

1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci.
2. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea, alla quale partecipano almeno i tre quarti degli associati, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti all'Assemblea.
3. Il verbale dell'Assemblea delle modifiche statutarie deve essere redatto da un notaio.

Art. 5

(Interpretazione dello Statuto e rinvio ad altre norme)

1. Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle Preleggi a Codice Civile.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

TITOLO II

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6

(Solidarietà)

1. L'Associazione esercita in via principale una o più attività d'interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, come risulta dagli specifici punti del D.Lgs 117/2017 di seguito riportati, sono:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.
3. L'Associazione può esercitare, altresì, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse rispetto a quelle di cui al comma 1, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

Art. 7

(Finalità specifiche nel settore dell'emarginazione e della disabilità)

1. A maggior chiarimento di quanto esposto nell'articolo 6, l'Associazione rivolge la sua attenzione in modo specifico ed in primis a:
 - la promozione umana, la promozione sociale, la formazione, la condivisione, l'assistenza, la solidarietà, le pari opportunità, l'accoglienza e l'ospitalità a persone, adulti o minori, italiani o stranieri, in condizione di disabilità, marginalità, e/o fragilità sociale, anche in convenzione con gli Enti pubblici o privati proposti;
 - interessare le strutture competenti al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi dell'emarginazione e della giustizia sociale, anche tramite la produzione e diffusione di pubblicazioni in formati diversi, la promozione di attività di dialogo e coordinamento tra diversi Enti, anche internazionali, con analoghe finalità;
 - sviluppare progetti di aiuto a favore di connazionali e loro familiari rimpatriati dall'estero;
 - animazione del tempo libero di persone disabili ed emarginate, iniziative formative e di aggregazione a carattere culturale, sportivo-ricreativo, di animazione sociale, atte a prevenire disagi e/o devianze (es. feste, gite, soggiorni, incontri settimanali in sede, uscite domenicali, iniziative di educazione alla pace, ecologiche e difesa dell'ambiente, ecc.);
 - messa a disposizione di spazi per altri enti del Terzo Settore e non, per la formazione di operatori, volontari e attività sociali in genere;
 - mantenere rapporti con Enti statali, locali, ULSS, Consulte del Volontariato, Caritas, R.S.A, enti privati;
 - offrire sostegno e collaborazione, contributi e partecipazioni ad Associazioni, Enti, Società cooperative, Cooperative sociali senza scopo di lucro, O.N.G..
2. L'Associazione, inoltre, sulla base di ulteriori disponibilità, provvede alle seguenti iniziative, elencate in via esemplificativa:
 - servizi di studio e di ricerca, gestione di spazi informativi, multimediali, di socializzazione, anche in ambito carcerario e istituti di pena per adulti e minori;
 - organizzazione e gestione di centri polivalenti di tipo diurno e residenziale, rivolti a persone in condizione di svantaggio sociale: disabili, stranieri, giovani, donne, anziani e loro gruppi e/o loro associazioni, gruppi di mutuo aiuto;

- sostegno di iniziative di qualsiasi attività a carattere culturale (mostre, convegni e manifestazioni), video-musicale, teatrale e cinematografico, espressione corporea e ginnica, attività sportiva-amatoriale e dilettantistica, di educazione alimentare e somministrazione di bevande e alimenti anche contro pagamento o contributo;
- forme comunitarie d'accoglienza anche extra-alberghiere con finalità di turismo sociale rivolte a soggetti socialmente emarginati e loro familiari e/o associazioni;
- attività sanitarie, socio-educativa-riabilitativa, domiciliare e residenziale, con figure professionali;
- divulgazione e sostegno al progetto di sviluppo del Mercato Equo e Solidale, della Finanza Etica, di organismi che operano per la difesa dei diritti umani.

Art. 8

(Ambito d'attuazione delle finalità)

L'Associazione "Il Portico APS", opera esclusivamente nell'ambito della Regione Veneto e prevalentemente nel territorio della Riviera del Brenta e delle Province di Venezia e Padova.

TITOLO III

I SOCI

Art. 9

(Ammissione)

1. Possono diventare soci aderenti ordinari dell'Associazione tutte le persone italiane e straniere che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, condividono le finalità dell'associazione, sono mossi da spirito di solidarietà verso tutti e s'impegnano attivamente soprattutto con la propria disponibilità di tempo e mezzi.
2. Sono ammessi a far parte dell'Associazione coloro che ne facciano richiesta, che abbiano versata la quota associativa.
3. Le domande d'ammissione sono presentate alla segreteria dell'Associazione, in forma scritta e dovranno contenere i dati identificativi del richiedente e la sua adesione agli scopi statuari, nonché ai regolamenti dell'Associazione.
4. In ordine all'ammissione all'Associazione delibera l'Organo di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti e l'adesione dell'interessato, motivando l'eventuale provvedimento di diniego.
5. Sono "soci sostenitori", i soci ordinari che sottoscrivono liberalità economiche di sostegno alle attività dell'Associazione.
6. Non è ammessa la categoria dei "soci temporanei".
7. Sono "benemeriti" e "onorari" coloro che vengono dichiarati tali dall'Organo di Amministrazione, per avere apportato particolari benefici morali e materiali all'Associazione.

Art. 10

(Diritti)

1. I soci eleggono il Presidente dell'Associazione, l'Organo di Amministrazione, il Consiglio dei Proviviri, l'Organo di Controllo e di Revisione e approvano il bilancio.
2. Tutti i soci hanno inoltre diritto di controllare il funzionamento dell'Associazione, di chiedere informazioni e di verificare la contabilità, secondo quanto stabilito dalle leggi e dallo Statuto.
3. I soci hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo le possibilità dell'Associazione stessa e solo se concordato preventivamente col Presidente.

Art. 11

(Doveri)

1. I soci dell'Associazione devono svolgere la propria attività in modo volontario, personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento all'interno e all'esterno dell'Associazione è animato dallo spirito di solidarietà, nonché attuato con correttezza, buona fede e coerenza rispetto ai principi dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
3. I soci hanno l'obbligo di uniformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea e alle direttive dell'Organo di Amministrazione.

Art. 12

(Cessazione ed esclusione)

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione per:
 - dimissioni volontarie mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte.
2. Sono cause di esclusione:
 - la grave violazione dei doveri stabiliti dalla norma statutarie, dai regolamenti e dalle deliberazioni assunte;
 - l'indegnità.
3. L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea, mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
In questa ipotesi è ammesso il ricorso al Consiglio dei Proibiviri, il quale decide in via definitiva. Viene, comunque, fatta salva la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
4. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

TITOLO IV

GLI ORGANI

Art. 13

(Organi dell'associazione)

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione, il Presidente, l'Organo di Controllo e l'Organo di revisione (al verificarsi delle condizioni previste dalla legge), il Consiglio dei Proibiviri.

CAPO I – L'ASSEMBLEA

Art. 14

(Composizione)

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci.
2. L'Assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione.
3. Possono partecipare all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 15

(Funzioni)

1. L'assemblea in via ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a) Nomina e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione.
 - b) Nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo, l'organo di Revisione e il Collegio dei Probiviri.
 - c) Approva il bilancio consuntivo e preventivo, corredandolo di una relazione morale, di "missione" e del programma annuale.
 - d) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
 - e) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
 - f) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 - g) Stabilisce l'ammontare delle quote associative a carico dei soci.
 - h) Delibera in ordine alle proposte riguardanti l'eventuale alienazione dei beni facenti parte del patrimonio.
 - i) Delibera sulle materie attinenti l'attività associativa e su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dall'Organo di Amministrazione.
 - j) Fissa i regolamenti dell'associazione
2. L'Assemblea, in via straordinaria delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, sulle richieste di modifica dello statuto e sulle materie attinenti l'attività associativa aventi carattere straordinario sottoposto al suo esame dall'Organo di Amministrazione.

Art. 16

(Convocazione)

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, o a mezzo e-mail, contenente l'indicazione del giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'avviso deve essere affisso all'albo della sede almeno una settimana prima del giorno fissato per l'adunanza e comunicato a ciascun socio.
4. Il Presidente può convocare l'Assemblea qualora ne ravvisi la necessità. L'Assemblea deve essere convocata entro un termine ragionevole quando ne è fatta domanda da almeno un decimo dei soci o dall'Organo di Amministrazione.

Art. 17

(Validità dell'Assemblea)

1. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci ordinari, presenti in proprio o con la delega da conferirsi per iscritto ad altro aderente.
2. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, purché avvenga almeno il giorno seguente alla data della prima convocazione.
3. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega

Art. 18

(Votazione)

1. Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota sociale.
2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti e rappresentati.

3. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti, salve le particolari maggioranze richieste dall'art. 4, co. 2 del presente Statuto per le modifiche statutarie e dall'art. 21, co. 3 c.c., in caso di scioglimento dell'Associazione.
4. Se lo Statuto non dispone diversamente i voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

Art. 19

(Verbalizzazioni)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea, appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.
2. Il verbale è custodito, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.
3. Ogni aderente dell'Associazione ha diritto a consultare il verbale (e di trarne copia).
4. Il verbale dell'Assemblea deve essere affisso all'albo della sede per almeno una settimana dopo lo svolgimento della riunione.

CAPO II – L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20

(Composizione)

1. L'Organo di Amministrazione governa l'Associazione ed è composto da 10 (dieci) membri, eletti a votazione segreta dall'Assemblea tra i soci, più il Presidente. L'Organo di Amministrazione, una volta eletto, nomina al suo interno il Vicepresidente e può nominare il Segretario, che può essere scelto anche fuori dai membri dell'Organo di Amministrazione.
2. Tutte le cariche associative, come le prestazioni fornite da tutti i soci, sono gratuite.

Art. 21

(Presidente dell'Organo di Amministrazione)

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di Amministrazione.

Art. 22

(Durata e funzioni)

1. L'Organo di Amministrazione dura in carica per il periodo di anni due; esso può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
2. L'Organo di Amministrazione svolge e promuove (su indicazione dell'assemblea) le attività relative all'Associazione.
3. L'Organo di Amministrazione esercita ogni facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che la legge o il presente statuto non riserva, in modo tassativo, all'Assemblea. All'Organo di Amministrazione spettano dunque tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quelli riservati all'Assemblea dei soci.
4. Spettano all'Organo di Amministrazione la cura e l'obbligo di attenersi e far osservare i compiti statuari. Comunque a esso compete:
 - Fissare le norme di funzionamento dell'Associazione.
 - Provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle risorse economiche dell'associazione e redigere il bilancio da sottoporre all'Assemblea. È nell'uso comune predisporre le bozze di bilancio d'esercizio ed eventualmente del bilancio sociale ex art. 14 del D.Lgs. 117/2017, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte.
 - Promuovere tutte le iniziative atte a formare ed educare i soci sull'attività mirata a favorire l'integrazione sociale di coloro che soffrono situazioni di emarginazione.
 - Provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei registri dei soci e ogni altro registro ovvero libro di scrittura contabile che si rendessero opportuni, nonché alla conservazione di ogni documento utile.

- Deliberare in merito alle convenzioni con altri enti o soggetti.
 - Predisporre un progetto di programma, corredato di preventivo di spesa, da sottoporre all'Assemblea.
 - Predisporre i progetti, le relazioni, gli atti e i documenti che siano richiesti dai rapporti con gli enti e le istituzioni pubbliche.
 - Assumere eventualmente del personale.
 - Ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.
 - Conferire incarichi meramente istruttori ad alcuni suoi membri o anche a consulenti esterni.
 - Deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto.
5. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei componenti.

Art. 23

(Convocazione e costituzione)

1. L'Organo di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, in tale ipotesi la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta.
2. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti almeno due terzi dei componenti.
3. I membri dell'Organo di Amministrazione che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'Organo di Amministrazione stesso.
4. In caso di cessazione di uno o più membri, l'Organo di Amministrazione provvede a sostituirli nominando i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti alle ultime elezioni dell'Organo di Amministrazione. Nell'eventuale mancanza di questi ultimi, l'Assemblea, appositamente convocata d'urgenza dal Presidente, provvederà a eleggere i sostituti, che rimarranno in carica fino alla naturale scadenza dell'Organo stesso.

CAPO III – IL PRESIDENTE

Art. 24

(Elezione)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta tra i presenti.

Art. 25

(Durata)

1. Il Presidente dura in carica anni due.
2. L'Assemblea, con la maggioranza di due terzi dei presenti, può revocare il Presidente;
3. Una settimana prima della scadenza, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 26

(Funzioni)

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti legali di fronte ai terzi e in giudizio e compie tutti gli atti giuridici che impegnano e tutelano gli interessi dell'Associazione.
2. Il Presidente fa rispettare le norme statutarie, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, curandone l'ordinato svolgimento dei lavori.
3. Egli sottoscrive il verbale dell'Assemblea, cura che sia custodito presso la sede dell'Associazione, dove possa essere consultato dai soci.

4. In caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva, entro un termine non superiore a trenta giorni.
5. In caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente e, in mancanza di questo, dal consigliere più anziano di età o da un suo delegato.
6. Previo consenso dell'Organo di Amministrazione, il Presidente può conferire a un suo delegato, anche dipendente dell'Associazione, la facoltà di versare, prelevare e coordinare la gestione dei depositi intestati all'Associazione.

CAPO IV – L'ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

Art. 27

(Organo di Controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo dura in carica per il periodo di due anni.

Art. 28

(Organo di revisione)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

CAPO V – IL CONSIGLIO DEI PROBIVIRI

Art. 29

(Consiglio dei Probiviri)

1. Il Consiglio dei Probiviri è costituito da tre componenti e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Consiglio dei Probiviri ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i soci, tra questi e l'Associazione, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
3. Esso giudica ex bono et equo senza formalità di procedure. Il lodo è inappellabile, fermo restando quanto previsto dal codice civile.
4. Il Consiglio dei Probiviri dura in carica per il periodo di quattro anni.

TITOLO V – IL PATRIMONIO E IL BILANCIO

Art. 30

(Patrimonio)

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a) beni, mobili e immobili e diritti inerenti inventariati, comprese le rendite;
 - b) quote associative e contributi;
 - c) donazioni, lasciti, oblazioni e sussidi di enti o di privati e quant'altro espressamente diretto all'arricchimento di esso Patrimonio;
 - d) rimborsi;
 - e) proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
 - f) ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi della legge.
2. Per converso, le disponibilità erogabili sono costituite:
 - a) dall'importo delle quote associative;
 - b) da proventi derivanti da donazioni, lasciti, oblazioni e sussidi non espressamente diretti all'arricchimento del Patrimonio;
 - c) dalle rendite del Patrimonio stesso.

Art. 31

(I beni e diritti inerenti)

1. Tra i beni dell'Associazione sono compresi tutti i beni immobili, i diritti reali immobili, i beni mobili registrati e altri beni mobili, i crediti e diritti aventi per oggetto beni mobili. Sono compresi anche i frutti e le rendite che derivino da tali beni e diritti.
2. I beni e i diritti anzidetti possono essere acquisiti dall'Associazione. In particolare i beni mobili registrati sono ad essa intestati.
3. I beni mobili e immobili costituenti il Patrimonio dell'Associazione sono indicati e valutati assieme alle altre attività e passività relative all'Associazione, nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione, che ogni socio ordinario ha il diritto di consultare. L'inventario deve essere aggiornato di anno in anno.
4. Le somme provenienti dall'eventuale alienazione di tali beni, da lasciti, da donazioni e quelle che per qualsiasi titolo siano destinate a incremento del Patrimonio, devono essere reinvestite o reintegrate secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei soci.
5. Le somme necessarie ai bisogni dell'Associazione devono essere depositate presso istituti di credito locali.

Art. 32

(Quote associative e contributi)

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. Essa si riferisce all'anno sociale e deve essere versata entro i primi due mesi dell'anno; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Sono ammessi contributi provenienti da privati, dallo Stato, da enti e istituzioni pubbliche o da organismi privati, sia nazionali, sia extranazionali.

Art 33

(Erogazioni, donazioni, lasciti)

1. Le erogazioni liberali e le donazioni di modesta entità (cifre inferiori a € 1.500,00) vengono rimosse dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o un suo incaricato e vengono utilizzate per la realizzazione delle finalità individuate nell'art. 7, co. 1, del presente Statuto.
2. Le erogazioni liberali e le donazioni di elevata entità (cifre superiori a € 1.500,00) sono accettate dall'Organo di Amministrazione, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

3. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d'inventario, dall'Organo di Amministrazione, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
4. Il Presidente attua le delibere dell'Organo di Amministrazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 34

(Rimborsi)

1. I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dall'Organo di Amministrazione.
2. L'Organo di Amministrazione delibera sulla utilizzazione dei rimborsi, che dovrà essere in armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie dell'Associazione.
3. Il Presidente dà attuazione alla deliberazione dell'Organo di Amministrazione e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 35

(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi da attività marginali o produttive sono inseriti in apposita contabilità separata.
2. L'Organo di Amministrazione, ai sensi dell'art. 13, co. 6 del CTS, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 (del medesimo Codice), a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa.
3. L'Organo di Amministrazione delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere, comunque, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
4. Il Presidente dà attuazione alla deliberazione dell'Organo di Amministrazione e compie i conseguenti atti giuridici.

Art 36

(Avanzo di gestione e devoluzione dei beni)

1. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS, direttamente collegati con l'Associazione.
2. In caso di esaurimento degli scopi dell'Associazione o impossibilità di attuarli, nonché di estinzione o scioglimento dell'Associazione da qualsiasi causa determinata, i beni della stessa, dopo la liquidazione e l'adempimento degli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti, saranno obbligatoriamente devoluti ad altri Enti del Terzo Settore come organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, preferibilmente collegate alla "Caritas Diocesana" di Padova, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Per eventuali controversie relative all'estinzione o scioglimento, è competente il Foro di Venezia.

Art. 37

(Esercizio finanziario e Bilancio d'esercizio)

1. L'anno sociale e l'anno finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. I bilanci d'esercizio e preventivo, elaborati dall'Organo di Amministrazione, sono approvati e controllati dall'Assemblea ordinaria dei Soci.
3. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.

4. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al Bilancio d'esercizio e sottoposti all'Assemblea.
5. Il Bilancio d'esercizio dell'Associazione viene redatto ogni anno.
6. Il Bilancio d'esercizio è composto dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale. Lo Stato Patrimoniale contiene l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'Associazione, con particolare riguardo ai beni, ai contributi e ai lasciti di cui l'Associazione sia stata beneficiata. Il rendiconto gestionale indica le componenti positive (proventi ed entrate) e negative (oneri e spese) relative all'esercizio.
7. I progetti autonomi e le attività particolari possono evidenziarsi in modo separato nello schema del bilancio.
8. Il Bilancio è accompagnato da una relazione di missione sulla situazione dell'Associazione e sull'andamento della gestione, illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
9. Il Bilancio d'esercizio è approvato dall'Assemblea con voto palese e con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti, entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
10. Il Bilancio d'esercizio è depositato presso la sede dell'Associazione entro quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.
11. Il Bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata (oneri e proventi) per l'esercizio annuale successivo e le variazioni dello Stato Patrimoniale previste al termine del medesimo periodo.
12. Il Bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea entro il termine di mesi quattro prima della chiusura dell'esercizio in corso.
13. Il Bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

Art. 38

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 39

(Libri sociali Obbligatori)

1. Oltre alle scritture perviste per la redazione del Bilancio d'esercizio e preventivo, l'Associazione deve tenere, ex art. 15 del CTS:

- a) il libro degli associati e degli aderenti;
- b) il Registro dei volontari che svolgono le loro attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e del Consiglio dei Proviviri.

2. I libri di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente sono tenuti dall'Organo di Amministrazione; i libri di cui alla lettera d) sono tenuti dall'organo cui si riferiscono.

Art. 40

(Raccolta fondi e rendicontazione)

Qualora vengano effettuate, seppur occasionalmente, raccolte di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o servizi ai sovventori e in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, va redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, un apposito e separato rendiconto, inserito nella Relazione di missione, tenuto e conservato a norma di legge, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

TITOLO VI

LE CONVENZIONI

Art. 41

(Deliberazioni delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale ed altri enti e soggetti sono accettate con deliberazione dell'Organo di Amministrazione che autorizza il Presidente, o suo delegato, a compiere gli atti necessari alla stipula.
2. Il Presidente decide sulle modalità di attuazione della convenzione.

Art. 42

(Stipulazione della convenzione)

Le convenzioni sono stipulate dal Presidente dell'Associazione.

Art. 43

(Attuazione della convenzione)

Il Presidente decide sulle modalità d'attuazione delle convenzioni.

TITOLO VII

DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art 44

(Dipendenti)

1. L'Associazione può assumere dipendenti nei limiti della sua capacità finanziaria ed economica.
2. Le modalità di nomina e la pianta organizzativa, ove necessaria, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissate dall'Organo di Amministrazione, facendo riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.
3. I dipendenti saranno scelti tra persone di provata moralità e capacità professionale.
4. L'assunzione viene deliberata dall'Organo di Amministrazione, che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari.
5. I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 45

(Collaboratori)

1. L'Associazione può avvalersi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, incluse figure che a norma di legge, sono previste nel mercato di lavoro, nei limiti della sua capacità finanziaria ed economica.
2. Il contratto di collaborazione deve essere approvato dall'Organo di Amministrazione, che autorizza il Presidente a firmarlo.

TITOLO VIII

Le responsabilità

Art. 46

(Responsabilità dell'Associazione)

L'Associazione risponde, con propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 47

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

TITOLO IX

RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 48

(Rapporti con altri Enti e soggetti privati)

L'Associazione di promozione sociale partecipa e collabora con soggetti privati per lo svolgimento delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art. 49

(Rapporti con Enti e soggetti pubblici)

L'Associazione di promozione sociale collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

TITOLO X

SCIoglimento - DISPOSIZIONI FINALI - NORMA TRANSITORIA

Art. 50

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e considerato quanto previsto al precedente art. 36.

Art. 51

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 52

(Norma transitoria)

- Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RuntS medesimo.
- L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

F.to: Alessandro Gozzo, Elena Bressan (L.S.).

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE AD ORIGINALE ANALOGICO (art. 22 comma 3 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82).

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Elena Bressan, Notaio in Conselve, iscritto al Distretto Notarile di Padova, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia redatta su supporto informatico è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti.

Rilascio per gli usi consentiti.

Conselve, 10 novembre 2020

file firmato digitalmente dal Notaio Elena Bressan